

COMUNE DI PRIVERNO
Provincia di Latina

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 del 29 aprile 2011

OGGETTO: REGOLAMENTO COSAP - INTEGRAZIONI.

L'anno **DUEMILAUNDICI** il giorno **VENTINOVE** del mese di **APRILE** alle ore **19.15** e seguenti, in Priverno e nella residenza municipale, si é riunito il Consiglio Comunale in seduta **ORDINARIA** in **PRIMA** convocazione.

I sottoelencati consiglieri risultano:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1) UMBERTO MACCI (Sindaco)	X		12) VINCENZO DE SANTIS	X	
2) VIVENZIO DI LEGGE		X	13) MARCO AURELIO D'ANNIBALE	X	
3) CAMILLO LIBERTINI	X		14) FABIO MARTELLUCCI	X	
4) RINALDO GIORDANI	X		15) DOMENICO ANTONIO SULPIZI	X	
5) BRUNO SILVAGNI	X		16) ANTONIETTA BIANCHI	X	
6) ROBERTO FEDERICO	X		17) ELVIRA PICOZZA	X	
7) CLAUDIO GIORGI	X		18) FEDERICO D'ARCANGELI	X	
8) FRANCESCA ONORATI	X		19) MAURO PETROLE	X	
9) ANGELO GALLI	X		20) FRANCESCO AVERSA	X	
10) MASSIMILIANO FRASCA	X		21) ADRIANA FIORMONTI		X
11) LUCIANO PALLESCHI		X	TOTALE	18	3

assegnati n. 20 + 1 (sindaco)
in carica n. 20

presenti n. 17 + 1 (Sindaco)
assenti n. 3

Assessori esterni	Presente	assente
Angelo Miccinilli	x	
Domenico Graziani	X	

Accertata la legalità del numero dei presenti il Sindaco, avv. Umberto Macchi, che presiede l'assemblea in sostituzione del Presidente del Consiglio comunale, avv. Vivenzio Di Legge, da inizio alla discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.
Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Daniela Ventriglia.

Preso atto che all'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno sono presenti 18 consiglieri, come da frontespizio della presente deliberazione, il Sindaco, che presiede l'assemblea in sostituzione del Presidente del consiglio comunale avv. Di Legge, cede la parola all'assessore Claudio Giorgi il quale spiega che con l'integrazione proposta si introduce la tariffa giornaliera, come è stato anche richiesto dagli operatori.

Il consigliere Aversa chiede spiegazioni.

L'assessore Giordani aggiunge che la tariffa mensile attualmente è di 102 euro fino a 20 mq e che quando si determineranno le tariffe giornaliere non si farà il mensile diviso trenta, ma neanche verranno eccessivamente penalizzate le attività anche se lo scopo è di incentivare il mensile.

Il consigliere Domenico Antonio Sulpizi invita a determinare la tariffa all'inizio dell'anno per una sicurezza dei commercianti

L'assessore Giordani ritiene che stabilire una volta l'anno la tariffa va benissimo per non creare incertezze.

Il consigliere Elvira Picozza precisa che non fa parte della Commissione Bilancio e il richiamato verbale della Commissione non è stato allegato. Chiede delucidazioni in merito all'articolo 4 relativo alle aree di parcheggio e aggiunge che i titolari delle attività commerciali di fronte ai parcheggi a pagamento, che sono pochissimi, pagano di più degli altri e si sentono penalizzati.

Il Sindaco ricorda che si tratta di un argomento già trattato in Consiglio Comunale 3 volte e che l'assessore Giorgi risponderà.

L'assessore Giorgi precisa che sono solo 2 gli esercizi che hanno questo problema e che si sta attivando con l'assessore Silvagni per risolvere il problema.

Il Sindaco precisa che è stata approvata dal Consiglio Comunale una norma che consente di pagare un canone per favorire chi ha attività commerciali e non ha possibilità di parcheggio,

Il consigliere Federico D'Arcangeli ritiene che sarebbe bene convocare una Commissione e fare una relazione per verificare le risposte al lavoro del Consiglio Comunale visto che questo argomento ha riguardato 3 Consigli Comunali.

A questo punto il Sindaco, che presiede l'assemblea, invita a votare il punto all'ordine del giorno con le modifiche del testo concordate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito quanto precede:

Premesso che questo Ente con atto n. 59 del 9 ottobre 1998 ha approvato il Regolamento COSAP;

Che sulla base delle richieste degli utenti si rende necessario adeguare detto strumento normativo alle esigenze delle attività di pubblico esercizio;

Che in particolare, i gestori delle Dehors estive chiedono di poter effettuare il pagamento della COSAP in forma giornaliera e/o con canone mensile al fine di permettere agli stessi di usufruire degli spazi pubblici nel solo weekend, ritenendo detto periodo interessante dal punto di

vista economico e quindi esonerando gli stessi dal pagamento di un canone mensile per giorni non utilizzabili;

Ritenuto dover accogliere dette richieste e di armonizzare lo strumento normativo dell'Ente con le necessità rappresentate dagli operatori economici;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole il Responsabile del Servizio interessato ai sensi del DLgs 267/2000 ss.mm.ii.;

Visto che il Responsabile del Servizio finanziario non ha espresso alcun parere in quanto non necessario ;

Visto l'allegato parere della competente Commissione consiliare;

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge ;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, con il seguente risultato proclamato dal Presidente dell'assemblea;

Presenti 18, favorevoli 12, contrari 0, astenuti 6 (Picozza, D'Arcangeli, Sulpizi, Petrole, Bianchi, Aversa), voti resi legalmente per alzata di mano,

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa che in questo dispositivo si intendono integralmente riportate e trascritte di apportare al regolamento COSAP di questo Ente le seguenti integrazioni :

Art.4 Particolari tipologie di occupazioni permanenti e temporanee

1.Ai fini della determinazione del canone per le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo e del soprassuolo con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, comprese le tende degli esercizi commerciali, nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di servizi pubblici si tiene conto dei metri lineari occupati. Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni e mezzi pubblicitari ai fini della determinazione del canone si tiene conto delle dimensioni dei cartelloni o del mezzo pubblicitario con esclusione dei sostegni al suolo.

2.Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio dei residenti ai fini della determinazione del canone si tiene conto della superficie del posto auto assegnato. Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio, concesse in gestione a terzi, la superficie da assumere ai fini della determinazione del canone è quella complessivamente destinata a detto servizio.

3.Per le occupazioni permanenti nelle aree di mercato attrezzate la superficie da assumere ai fini della determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con autonomo atto di concessione.

4.Per le occupazioni con impianti di distribuzione di carburanti la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività e non si tiene conto delle occupazioni delle singole colonnine montanti, dei relativi serbatoi sotterranei nonché delle occupazioni

con altre attrezzature ed impianti di servizi.

5. Per i passi carrabili, intendendosi per tali quei manufatti costruiti su suolo pubblico per facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, la superficie da assumere per la determinazione del canone è quella risultante dal relativo atto di concessione. Non sono soggetti a canone i semplici accessi attraverso il suolo pubblico non realizzati con alcun manufatto, con esclusione di quelli per i quali l'interessato fa richiesta di utilizzo in modo esclusivo, previa apposizione di apposito cartello segnaletico, nonché i passi carrabili per i quali è stata effettuata l'affrancazione ai sensi del comma 11 dell'art. 44 del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

6. Nelle aree vincolate a parcheggio a pagamento, gestite direttamente dal Comune, la superficie computabile ai fini del canone è fissata convenzionalmente in mq. 10 per ogni singolo posto auto.

7. Per le occupazioni nei mercati settimanali, la superficie computabile ai fini della determinazione del canone è quella risultante dall'atto di concessione rilasciato al singolo operatore commerciale.

8. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie da assumere ai fini del calcolo del canone è quella risultante dalla concessione, con esclusione degli spazi occupati dai veicoli destinati al ricovero di mezzi, persone ed animali.

9. Per le occupazioni nell'esercizio di attività di commercio in forma itinerante la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di concessione.

10. Per le occupazioni nell'esercizio delle attività pubblico-esercizio e limitatamente al periodo 1° giugno - 31 ottobre viene concesso lo spazio pubblico antistante e/o adiacente l'attività dietro corresponsione di un **canone mensile o giornaliero determinati distintamente con deliberazione della Giunta comunale. (modificato con DCC n. 17 del 31/03/2009).**

11. Con decorrenza dall'anno 2004, per le occupazioni di suolo pubblico effettuate, con attività di pubblico esercizio e, limitatamente, al periodo 1° aprile - 31 ottobre di ogni anno, viene concessa ai richiedenti, compatibilmente con le esigenze del traffico, dell'ordine e della sicurezza pubblica, l'area pubblica antistante e/o adiacente l'attività medesima, con posizionamento di arredi (ombrelloni, gazebo, tavoli, aiuole, sedie, ecc.) per somministrazione di alimenti e bevande, mediante preventiva corresponsione di un **canone mensile o giornaliero determinato dalla giunta comunale. (modificato con DCC n. 17 del 31/03/2009).**

12. Con decorrenza 1° novembre 2004, per le occupazioni temporanee effettuate con attività di pubblico esercizio, per intrattenimento clienti, anche per i mesi di novembre-dicembre, gennaio-febbraio-marzo di ogni anno, può essere concesso, a richiesta dell'esercente lo spazio pubblico antistante e/o adiacente il pubblico esercizio medesimo, mediante preventiva corresponsione del **canone agevolato mensile o giornaliero determinato dalla Giunta comunale. (modificato con DCC n. 17 del 31/03/2009).**

13. Nel posizionamento degli arredi e strutture (ombrelloni, gazebo, aiuole, sedie, tavoli, vasi, pannelli delimitanti, ecc.), per ragioni di decoro ambientale sono indicati, in particolare, per gli accessori mobili, l'uso di legno e/o ferro battuto con tendaggi e tappezzeria esterna color ecru o colori a tonalità tenue

(bianco-tela o beige tenue) oltre a vasellame d'aiuola, in terracotta o pietra, ma è rigorosamente vietato l'uso di stuoie a cannuce, in funzione di pannelli delimitanti o di copertura.

14 Nel richiedere la concessione di occupazione è obbligatorio allegare relazione circostanziata in merito alla tipologia del gazebo e relativi accessori, con relativi colori, tenendo presenti le prescrizioni precedentemente enunciate.

15 Eventuali omissioni o abusi potranno essere causa di diniego della concessione e rimozione dell'occupazione.

16. Tutte le disposizioni previste per gli esercizi pubblici saranno applicate anche alle attività artigianali del settore alimentare (pizzerie, pasticcerie, gelaterie ecc) che chiedano la concessione di spazi ed aree pubbliche sulle quali posizionare gazebo, tavoli e sedie, per la degustazione dei loro prodotti, fermo restando che agli stessi titolari è interdetto l'esercizio commerciale su dette aree sulle quali dovrà essere effettuata la sola degustazione e non quindi, la somministrazione. Per tale motivo dovranno esporre apposito cartello recante "non si effettua servizio ai tavoli". Le aree dovranno essere lasciate libere ogni fine giornata lavorativa e in occasione di fiere, mercati e manifestazioni culturali organizzate dall'Ente. **(comma inserito con deliberazione CC 47/09);**

La Giunta comunale provvederà, alla determinazione dei relativi canoni giornalieri.

COMUNE DI PRIVERNO
(Provincia di Latina)

**REGOLAMENTO DELLA CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E DEL RELATIVO CANONE.**

(Adottato con DCC n.59 del 9.10.1998; modificato ed integrato con DCC n.15/99, DCC n.24/02, DCC n.7/03, DCC n.17/04, DCC n.47/04, DCC n.11/05, DCC n. 17/09, DCC 47/09)

Art.1. Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina:

- a) la istituzione del canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche , delle strade, corsi, piazze e beni appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del Comune nonchè delle aree private soggette servitù di pubblico passaggio;
- b) il procedimento per il rilascio dell'atto di concessione e la modifica, sospensione, revoca, rinuncia , decadenza e rinnovo di detto atto;
- c) l'occupazione d'urgenza;
- d) la misura della tariffa base del canone ed i coefficienti moltiplicatori;
- e) i criteri di determinazione del canone, le modalità ed i termini del suo versamento;
- f) le esenzioni e le riduzioni;
- g) l'accertamento delle violazioni e le sanzioni;
- h) la riscossione coattiva ed i rimborsi

Art.2 Istituzione del canone

1. Le occupazione permanente o temporanea di strade, corsi , piazze , aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, ivi comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati, nonchè di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio sono assoggettate in sostituzione della tassa di cui al capo II del D.Lgs. n. 507/93 al pagamento di un canone secondo le disposizioni del presente regolamento.

2. Sono assoggettate al pagamento del canone anche le occupazioni effettuate :

- a) con passi carrabili e manufatti simili;
- b) con impianti pubblicitari e di distribuzione di carburanti,
- c) da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture , attraversamenti ed impianti di ogni genere

3. Per le occupazioni di fatto od abusive è comunque dovuto il pagamento di una indennità pari all'ammontare del canone, maggiorato del 50%, previsto dal presente regolamento per le occupazioni permanenti se l'occupazione abusiva è stata realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile ovvero previste per le occupazioni temporanee se dette occupazioni sono state effettuate senza impianti o manufatti di carattere stabile.

4. Il pagamento del canone non è dovuto per le occupazioni effettuate:

- a) con balconi, verande, bow-windows, e tende solari poste a coperture di balconi;
- b) con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto nonchè con tabelle che interessano la circolazione stradale , purchè non contengano indicazione di pubblicità e con orologi funzionanti per pubblica utilità ;
- c) con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonchè con vetture a trazione animale durante la sosta o nei posteggi ad esse assegnati.;
- d) per la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorchè effettuata in spazi appositamente contrassegnati.

Art.3 Occupazione permanente, temporanea ed abusiva

1.L'occupazione è la materiale apprensione, con o senza manufatti, delle aree e spazi pubblici nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio con sottrazione, in modo permanente o temporaneo, di detti beni all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei soggetti occupanti

2.L'occupazione è considerata permanente quando ha carattere stabile ed è effettuata, anche con manufatti, per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a ventinove anni. Ai fini della determinazione del canone le frazioni superiori all'anno sono computate in modo proporzionale.

3.Sono occupazioni temporanee quelle di durata inferiore ad un anno effettuate anche con manufatti.

4.Le occupazioni effettuate senza il preventivo rilascio del relativo atto di concessione od in difformità di esso, ovvero oltre la scadenza del termine indicato in concessione, salvo le ipotesi di proroga o rinnovo nonché protratte dopo la revoca o la decadenza dalla concessione, sono considerate abusive.

Art.4 Particolari tipologie di occupazioni permanenti e temporanee

1.Ai fini della determinazione del canone per le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo e del soprassuolo con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, comprese le tende degli esercizi commerciali, nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di servizi pubblici si tiene conto dei metri lineari occupati. Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni e mezzi pubblicitari ai fini della determinazione del canone si tiene conto delle dimensioni dei cartelloni o del mezzo pubblicitario con esclusione dei sostegni al suolo.

2.Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio dei residenti ai fini della determinazione del canone si tiene conto della superficie del posto auto assegnato. Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio, concesse in gestione a terzi, la superficie da assumere ai fini della determinazione del canone è quella complessivamente destinata a detto servizio.

3.Per le occupazioni permanenti nelle aree di mercato attrezzate la superficie da assumere ai fini della determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con autonomo atto di concessione.

4.Per le occupazioni con impianti di distribuzione di carburanti la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività e non si tiene conto delle occupazioni delle singole colonnine montanti, dei relativi serbatoi sotterranei nonché delle occupazioni con altre attrezzature ed impianti di servizi.

5.Per i passi carrabili, intendendosi per tali quei manufatti costruiti su suolo pubblico per facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, la superficie da assumere per la determinazione del canone è quella risultante dal relativo atto di concessione. Non sono soggetti a canone i semplici accessi attraverso il suolo pubblico non realizzati con alcun manufatto, con esclusione di quelli per i quali l'interessato fa richiesta di utilizzo in modo esclusivo, previa apposizione di apposito cartello segnaletico, nonché i passi carrabili per i quali è stata effettuata l'affrancazione ai sensi del comma 11 dell'art.44 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507.

6. Nelle aree vincolate a parcheggio a pagamento, gestite direttamente dal Comune, la superficie computabile ai fini del canone è fissata convenzionalmente in mq. 10 per ogni singolo posto auto.

7. Per le occupazioni nei mercati settimanali, la superficie computabile ai fini della determinazione del canone è quella risultante dall'atto di concessione rilasciato al singolo operatore commerciale.

8. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie da assumere ai fini del calcolo del canone è quella risultante dalla concessione, con esclusione degli spazi occupati dai veicoli destinati al ricovero di mezzi, persone ed animali.

9. Per le occupazioni nell'esercizio di attività di commercio in forma itinerante la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di concessione.

10. Per le occupazioni nell'esercizio delle attività pubblico-esercizio e limitatamente al periodo 1° giugno - 31 ottobre viene concesso lo spazio pubblico antistante e/o adiacente l'attività dietro corresponsione di un *canone mensile o giornaliero determinati distintamente* **con deliberazione della Giunta comunale. (modificato con DCC n. 17 del 31/03/2009).**

11. Con decorrenza dall'anno 2004, per le occupazioni di suolo pubblico effettuate, con attività di pubblico esercizio e, limitatamente, al periodo 1° aprile - 31 ottobre di ogni anno, viene concessa ai richiedenti, compatibilmente con le esigenze del traffico, dell'ordine e della sicurezza pubblica, l'area pubblica antistante e/o adiacente l'attività medesima, con posizionamento di arredi (ombrelloni, gazebo, tavoli, aiuole, sedie, ecc.) per somministrazione di alimenti e bevande, mediante preventiva corresponsione di un *canone mensile o giornaliero* **determinato dalla giunta comunale. (modificato con DCC n. 17 del 31/03/2009).**

12. Con decorrenza 1° novembre 2004, per le occupazioni temporanee effettuate con attività di pubblico esercizio, per intrattenimento clienti, anche per i mesi di novembre-dicembre, gennaio-febbraio-marzo di ogni anno, può essere concesso, a richiesta dell'esercente lo spazio pubblico antistante e/o adiacente il pubblico esercizio medesimo, mediante preventiva corresponsione del canone agevolato *mensile o giornaliero* **determinato dalla Giunta comunale. (modificato con DCC n. 17 del 31/03/2009).**

13. Nel posizionamento degli arredi e strutture (ombrelloni, gazebo, aiuole, sedie, tavoli, vasi, pannelli delimitanti, ecc.), per ragioni di decoro ambientale sono indicati, in particolare, per gli accessori mobili, l'uso di legno e/o ferro battuto con tendaggi e tappezzeria esterna color ecru o colori a tonalità tenue (bianco-tela o beige tenue) oltre a vasellame d'aiuola, in terracotta o pietra, ma è rigorosamente vietato l'uso di stuoie a cannuccie, in funzione di pannelli delimitanti o di copertura.

14. Nel richiedere la concessione di occupazione è obbligatorio allegare relazione circostanziata in merito alla tipologia del gazebo e relativi accessori, con relativi colori, tenendo presenti le prescrizioni precedentemente enunciate.

15. Eventuali omissioni o abusi potranno essere causa di diniego della concessione e rimozione dell'occupazione.

16. Tutte le disposizioni previste per gli esercizi pubblici saranno applicate anche alle attività artigianali del settore alimentare (pizzerie, pasticcerie, gelaterie etc) che chiedano la concessione di spazi ed aree pubbliche sulle quali posizionare gazebi, tavoli e sedie, per la degustazione dei loro prodotti, fermo restando che agli stessi titolari è interdetto l'esercizio commerciale su dette aree sulle quali dovrà essere effettuata la sola degustazione e non quindi, la somministrazione. Per tale motivo dovranno esporre apposito cartello recante "non si effettua servizio ai tavoli". Le aree dovranno essere lasciate libere ogni fine giornata lavorativa e in occasione di fiere, mercati e manifestazioni culturali organizzate dall'Ente. **(comma inserito con deliberazione CC 47/09)**

Art.5 Procedimento concessorio di occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni permanenti e temporanee di qualsiasi natura e tipologia del suolo, sottosuolo e soprassuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, anche se non assoggettate a canone, sono effettuate a seguito di rilascio di apposito ed autonomo atto di concessione, salvo specifiche disposizioni che prevedono un diverso provvedimento.

2. Ai fini del rilascio del provvedimento di concessione di cui al precedente comma 1 il soggetto interessato presenta al Comune apposita istanza, redatta in conformità al modello predisposto dall'amministrazione comunale, contenente:

a) se il richiedente è persona fisica od impresa individuale, le generalità, la data ed il luogo di nascita, la residenza od il domicilio, il numero di codice fiscale ed il numero di partita iva se posseduto;

b) se persona giuridica od altro ente, la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il numero di codice fiscale ed il numero di partita iva se posseduto, nonché le generalità, la data ed il luogo di nascita del rappresentante legale che sottoscrive l'istanza. Nella ipotesi in cui il richiedente sia un condominio l'istanza di concessione è presentata e sottoscritta dall'amministratore.

c) la specifica individuazione del bene o del suolo o sottosuolo o soprassuolo pubblico oggetto della concessione, con esatta indicazione della superficie, espressa in metri quadri o lineari, che si intende occupare.

d) la durata dell'occupazione e l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico nonché l'attività che si intende svolgere su detti beni e la esatta descrizione delle opere o dell'impianto eventualmente da realizzare.

3. Se la domanda di concessione risulta incompleta o carente negli elementi di cui al precedente comma 2, l'ufficio competente provvede a richiedere nel termine di dieci giorni, se trattasi di occupazione permanente, o di cinque giorni, se trattasi di occupazione temporanea, con lettera raccomandata all'interessato le necessarie regolarizzazioni od integrazioni. In tale ipotesi il termine per il rilascio del provvedimento concessorio di sessanta giorni o di quindici giorni, di cui al successivo comma 5, decorre dalla data dell'avvenuta regolarizzazione od integrazione.

4. Qualora per la occupazione della medesima area o spazio siano state presentate più domande di concessione, la data di presentazione della domanda costituisce titolo di priorità.

5. L'Ufficio del Comune competente, se non sussistono motivi o situazioni di contrasto con gli

interessi generali della collettività od impedimenti legislativi, acquisiti i necessari pareri tecnici, in conformità a quanto disposto dal Titolo II, Capo I, del codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992 e successive modificazioni e del relativo regolamento di attuazione per ciò che riguarda le occupazioni delle sede stradali e delle loro pertinenze, nonchè in conformità dei principi generali del procedimento amministrativo previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza per le occupazioni permanenti ed entro il termine di quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza per le occupazioni temporanee, rilascia il provvedimento concessorio.

6. l'atto di concessione deve contenere:

- a) la indicazione dei soggetti tra i quali intercorre l'atto di concessione;
- b) l'oggetto della concessione con la individuazione del bene o del suolo o sottosuolo o soprassuolo pubblico da occupare con la esatta indicazione della superficie, espressa in metri quadri o lineari;
- c) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- d) la indicazione delle opere o dell'impianto che il concessionario può realizzare;
- e) la determinazione analitica del canone, nonchè il numero, l'importo e la scadenza delle rate se è stato concesso il beneficio del pagamento rateale del canone;
- f) l'obbligo del concessionario di:
 - osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;
 - corrispondere il canone di concessione nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento;
 - eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere o impianti installati e per rimettere il suolo, lo spazio od il bene pubblico in pristino al termine della concessione od alla notifica dell'atto di revoca o decadenza dalla concessione, con l'espressa previsione che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese al concessionario;
 - utilizzare l'area o lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi con la espressa previsione di sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
 - custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.

7. Il rilascio del provvedimento di concessione può essere subordinato al preventivo pagamento delle spese di sopralluogo se detta attività, a giudizio insindacabile dell'Ufficio comunale, è necessaria ai fini istruttori ed a presentazione di idonea garanzia fideiussoria, bancaria od assicurativa, per un importo stabilito dall'Ufficio tecnico in relazione alla particolarità della singola occupazione e per una durata tale da coprire l'intera durata dell'occupazione aumentata di un anno, con funzione di garanzia dei danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico e di tutti gli adempimenti posti dall'atto concessorio e dal presente regolamento a carico del concessionario.

8. In luogo della garanzia fideiussoria di cui al precedente comma 7 il competente ufficio comunale,

in ipotesi di occupazione temporanea, può chiedere un preventivo deposito cauzionale per un ammontare determinato dall'ufficio tecnico. Detto deposito sarà restituito, senza interessi ,dopo la scadenza della concessione ed entro il termine di dieci giorni dalla data della verifica da parte del medesimo ufficio tecnico della inesistenza di danni.

9. L'Ufficio comunale competente se sussistono motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività od impedimenti legislativi, comunica al richiedente l'occupazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il rigetto della domanda indicando i motivi precisi della determinazione di diniego.

10. Non sono soggette a concessione le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio a pagamento . Per tali occupazioni è dovuto solo il pagamento del canone il cui documento di quietanza è prova dell'assolvimento degli obblighi gravanti sul soggetto interessato.

Art.6 Effetti dell'atto di concessione

1. L'atto di concessione rilasciato ai sensi del precedente art. 4 ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini previsti dall'atto concessorio e del presente regolamento.

2. L'atto di concessione ad occupare l'area o lo spazio pubblico non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Art.7 Occupazione d'Urgenza

1. In particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica è consentita l'occupazione senza il rilascio della preventiva concessione. In tale ipotesi il soggetto interessato è obbligato a darne immediata comunicazione al Comune, indicando ed ove possibile comprovando i motivi d'urgenza, e ad attivare contestualmente all'occupazione il procedimento concessorio nei modi e nelle forme di cui precedenti commi 2 e 3 dell'art.5

2. Nella ipotesi in cui le circostanze ed i motivi d'urgenza adottati dall'interessato dovessero risultare infondati l'occupazione è considerata abusiva e saranno irrogate le sanzioni indicate al successivo articolo 21, comma 1 del presente regolamento .

Art.8 Modifica, sospensione , revoca e rinuncia dell'atto di concessione

1. L'Ufficio comunale competente al rilascio, qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nell'atto di concessione, può, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato e notificato al concessionario, revocare o modificare il provvedimento di concessione;

2. Il Sindaco, con provvedimento motivato e notificato al concessionario, può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti dell'atto concessorio. Il provvedimento di sospensione può contenere anche le necessarie prescrizioni per la sua ottemperanza.

3. Il Concessionario con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio comunale può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione;

4. Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni, salvo il rimborso del canone nelle ipotesi previste dal successivo articolo 23.

Art.9 Decadenza dalla concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) le violazioni di norme legislative e regolamentari in materia;
- b) la realizzazione dell'occupazione e l'utilizzazione dell'area e dello spazio; concesso in modo difforme dalle prescrizioni dell'atto di concessione;
- c) le violazioni agli obblighi posti al concessionario dall'atto di concessione;
- d) il mancato o insufficiente versamento del canone;
- e) l'inottemperanza al provvedimento di modifica o di sospensione dell'atto di concessione.

2. La decadenza è direttamente ed immediatamente connessa al verificarsi delle cause indicate alle lettere a), b) c), d) ed e) del precedente comma 1, ed è accertata dal competente ufficio comunale che la comunica al concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indicando la causa di decadenza.

Art.10 Rinnovo della concessione

1. Il concessionario almeno sessanta giorni prima della data di scadenza della concessione, se trattasi di occupazione permanente, ovvero venti giorni prima della predetta data, se trattasi di occupazione temporanea, può chiedere il rinnovo della concessione con apposita istanza indicante gli estremi della concessione ed i motivi del rinnovo.

2. L'Ufficio comunale competente se non sussistono motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività od impedimenti legislativi comunica, a mezzo lettera raccomandata spedita entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rinnovo per le occupazioni permanenti ed entro il termine di dieci per le occupazioni temporanee, al concessionario richiedente il provvedimento di conferma della concessione che deve contenere la durata del rinnovo e può contenere anche diverse prescrizioni rispetto agli altri elementi indicati nell'originario atto di concessione.

3. Il rilascio del provvedimento di conferma della concessione può essere subordinato alla preventiva presentazione di idonea garanzia fideiussoria, bancaria od assicurativa, per un importo stabilito dall'Ufficio tecnico in relazione alla particolarità della singola occupazione e per una durata tale da coprire l'intera durata dell'occupazione aumentata di un anno, con funzione di garanzia dei danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico e di tutti gli adempimenti posti dall'atto concessorio e dal presente regolamento a carico del concessionario.

4. In luogo della garanzia fideiussoria di cui al precedente comma 3, il competente ufficio comunale, in ipotesi di occupazione temporanea, può chiedere un preventivo deposito cauzionale per un ammontare determinato dall'ufficio tecnico. Detto deposito sarà restituito, senza interessi, dopo la scadenza della concessione ed entro il termine di dieci giorni dalla data della verifica da parte del medesimo ufficio tecnico della inesistenza di danni.

5. Il diniego del rinnovo è comunicato al concessionario richiedente nei medesimi termini e con le stesse forme di cui al precedente comma 2.

Art.11 Trasferimento a terzi per atti inter vivos o per mortis causa dell'attività relativa all'occupazione

1.La concessione ad occupare aree e spazi pubblici ha carattere personale; essa non può essere ceduta ne parzialmente ne totalmente a terzi. Né il concessionario può subconcedere a terzi i propri diritti nascenti dall'atto di concessione. Tuttavia, in ipotesi di trasferimenti a terzi per atti inter vivos o per mortis causa dell'attività relativa ad occupazione permanente, l'ufficio comunale competente accordata, ove non ostino motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività od impedimenti legislativi, la voltura della titolarità del provvedimento di concessione dal concessionario al soggetto acquirente o agli eredi;

2. Ai fini della voltura di cui al precedente comma 1 se il trasferimento dell'attività relativa all'occupazione è conseguente ad atto inter vivos il concessionario ed il soggetto acquirente presentano all'Ufficio comunale competente congiunta istanza di voltura della concessione con la indicazione dei dati di cui alle lett,a) e b) del comma 2 del precedente articolo 5 riferiti all'acquirente nonchè degli estremi del provvedimento concessorio e dell'atto di trasferimento dell'attività con allegata copia.

3.Gli eredi che hanno ricevuto il trasferimento dell'attività relativa all'occupazione, ai fini della voltura di cui al precedente comma 1. presentano all'Ufficio comunale competente congiunta istanza di voltura della concessione con la indicazione dei dati di cui alle lett,a) e b) del comma 2 del precedente articolo 5 nonchè degli estremi del provvedimento concessorio e della dichiarazione di successione che è allegata in copia. In ipotesi di comunione ereditaria tra più coeredi la voltura della concessione può essere effettuata a favore di uno o più erede su unanime designazione contenuta nella stessa istanza di voltura. Se vi è contrasto tra i coeredi la concessione di titolarità del de cuius è dichiarata estinta per morte del titolare.

4.L'Ufficio comunale competente ricevute le istanze di voltura provvede ad emettere, per la residua durata dell'occupazione, un nuovo provvedimento di concessione, intestato al mutato soggetto concessionario, nei termini modi e forme di cui ai commi 3, 5 e 6, dell'articolo 5 del presente regolamento e può subordinare il rilascio della predetta concessione alla preventiva presentazione di idonea garanzia fideiussoria, bancaria od assicurativa, per un importo stabilito dall'Ufficio tecnico e per una durata tale da coprire l'intera durata dell'occupazione aumentata di un anno, con funzione di garanzia dei danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico e di tutti gli adempimenti posti dall'atto concessorio e dal presente regolamento a carico del concessionario.

5.In luogo della garanzia fideiussoria di cui al precedente comma 4, il competente ufficio comunale, in ipotesi di occupazione temporanea, può chiedere un preventivo deposito cauzionale per un ammontare determinato dall'ufficio tecnico. Detto deposito sarà restituito, senza interessi, dopo la scadenza della concessione ed entro il termine di dieci giorni dalla data della verifica da parte del medesimo ufficio tecnico della inesistenza di danni.

Art.12 Registrazione delle concessioni

1.L'Ufficio comunale competente provvederà alla registrazione delle concessioni ad occupare mediante l'annotazione in un unico registro dei seguenti elementi:

- numero progressivo della concessione,
- nome del concessionario ed il numero di codice fiscale;
- luogo dell'occupazione;
- breve descrizione delle modalità d'occupazione;
- durata con data d'inizio e termine dell'occupazione;
- misura del canone;
- estremi di eventuali di sospensione, modifica, revoca o dichiarativi di decadenza;
- atti di rinuncia, rinnovi o volture.

Art.13 Classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici

1.Ai fini della graduazione della tariffa base per la determinazione del canone, il territorio comunale, sentita la commissione urbanistica, è suddiviso in..... categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici, secondo la seguente elencazione:

CATEGORIA I

- 1.
- 2.
- 3
- 4.
- 5.
- 6,

CATEGORIA II

- 1.
- 2.
- 3
- 4.
- 5.
- 6.

CATEGORIA III

- 1.
- 2.
- 3
- 4.
- 5.
- 6.

CATEGORIA IV

- 1.

- 2.
- 3
- 4.
- 5.
- 6.

2. Ai fini della graduazione di cui al precedente comma 1 il rapporto tra le sopraindicate categorie di importanza è fissato come segue:

I CATEGORIA =1

II CATEGORIA= 0,80

III CATEGORIA = 0,60

IV CATEGORIA = 0,50

Art.14 Tariffa base

1.La misura della tariffa base, determinata in base al valore economico dell'area e dello spazio pubblico nonché in base al sacrificio imposto alla collettività, è fissata **con deliberazione della Giunta comunale** in base alla tipologia di occupazione Permanente o temporanea e alla categoria di importanza di cui al precedente articolo 12. **(modificato con DCC n.17 DEL 31/03/2009)**

2.Per le occupazioni delle aree mercatali attrezzate la misura della tariffa base di cui al precedente comma 1 è limitata alla sola componente del valore economico. .

Art.15 Coefficienti moltiplicatori per specifiche modalità di occupazione ed attività

1.Alla misura della tariffa base indicata nel precedente articolo 14 sono applicati i seguenti coefficienti moltiplicatori in relazione alle sottoindicate modalità di occupazioni e specifiche attività:

passi carrabili 0.50

accessi carrabili in esclusiva 0.10

parcheggi per residenti 0.40

parcheggi pubblici 0.50

aree di mercato attrezzato 0.50

aree di mercato settimanali 0.50

distributori di carburanti 1.2

impianti pubblicitari 1.5

attività dello spettacolo viaggiante e mestieri girovaghi 0.20 *

chioschi per la vendita di bevande, gelati e simili 1.50

edicole per la vendita di giornali , libri e simili 1.50

casotto per la vendita di fiori, piante e simili 1.20

bersò per la vendita di souvenir e oggetti vari 1.20

occupazioni effettuate con sedie e tavoli da esercizi bar , rosticcerie e ristoranti 0.70

occupazioni effettuate da esercizi bar , rosticcerie e ristoranti con gazebo e simili 0.70

serbatoi e fosse interrate 0.33.

*Con decorrenza 01/03/2006, concedere la riduzione al 10% della tariffa per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con attrezzatura specifica da parte di esercenti spettacoli viaggianti solo nei periodi ordinari dell'anno non coincidenti con le seguenti festività e periodi compresi (durante i quali la tariffa rimane invariata e cioè ridotta al 20%):

- *San Tommaso: dal 3 al 7 marzo di ogni anno;*
- *Festività Pasquali - settimana precedente il periodo Pasquale;*
- *Palio del Tributo (periodo di 15 giorni prima della data stabilita per il Palio medesimo);*
- *Periodo di Ferragosto (dal 10 al 16 agosto di ogni anno);*
- *Feste Natalizie (periodo dall'8 dicembre all'8 gennaio dell'anno seguente);*
- *Periodi di iniziative o ricorrenze culturali stabilite o da individuare di volta in volta*

dall'Amministrazione Comunale.

Art.16 Determinazione del canone

1. Il canone è determinato moltiplicando la misura della tariffa indicata per ciascuna tipologia di occupazione nel precedente articolo 14 per il coefficiente se previsto dal precedente articolo 15 e per i metri quadri o lineari di occupazione.

2. Dal canone determinato secondo le disposizioni di cui al precedente comma 1 va detratto l'onere corrisposto ai sensi dell'art.26 del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e l'importo del canone di installazione dei mezzi pubblicitari se istituito in sostituzione dell'imposta sulla pubblicità.

Art.17 Determinazione del canone per le aziende di erogazione di pubblici servizi

1. Fino all'anno 2003 per le occupazioni permanenti effettuate da aziende erogatrici di servizi pubblici con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il territorio comunale nonché con impianti ed altri manufatti strumentali al citato servizio, il canone è determinato forfettariamente in £.1.250 per utente e comunque in misura non inferiore a £.1.000.000.

2 Successivamente all'anno 2003 per le occupazioni di cui al precedente comma 1 il canone è determinato in base alla misura tariffaria più bassa tra quelle indicate nelle lettere D) del precedente articolo 14, ridotta del 50 per cento.

Art.18 Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento del canone le occupazioni effettuate

a) con accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;

b) su aree cimiteriali;

c) con veicoli in sosta per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;

d) da enti o comitati in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività e da enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;

e) dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, nonché dalle aziende unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art.41 della legge 23 dicembre 1978 n.833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed

agricoltura per l'esclusivo esercizio di compiti istituzionali;

f) dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett.c) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art.16, lett.a), della legge 20 maggio 1985,n.222.

g) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociali – Onlus- per l'esercizio della propria attività principale.

h) abrogato con deliberazione CC n. 17 DEL 31/03/2009)

nonchè le aree adibite a parcheggio date in concessione a cooperative di portatori di handicap o di giovani disoccupati. Per tali aree nell'atto di concessione sarà previsto il versamento di un importo al Comune determinato in misura forfettaria sul ricavato dalle cooperative concessionarie al fine di coprire i costi di manutenzione di dette aree.

2. Il canone dovuto per occupazione con impalcature, ponteggi e simili per uso cantiere, finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, è ridotto ad $\frac{1}{4}$ della tariffa ordinaria, a seconda della ubicazione dell'occupazione del suolo pubblico in relazione alla durata e alla superficie effettivamente occupata. Le tariffe sono determinate con deliberazione della giunta comunale. (introdotto con DCC n. 17 del 31/03/2009)

Art.19 Versamento del canone

1.Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune a mezzo bollettino postale intestato “ COMUNE DI PRIVERNO

VERSAMENTO CANONE OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE” con indicazione nella causale del numero della concessione e dell'annualità o periodo a cui si riferisce il pagamento.

2.Per le occupazioni permanenti il versamento del canone relativo alla prima annualità è versato al momento del rilascio della concessione e ne costituisce condizione di efficacia. Per le annualità successive il canone deve essere versato anticipatamente entro il 31 gennaio di ciascun anno.

3.Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato, in una unica soluzione per tutto il periodo di occupazione, all'atto del rilascio della concessione e ne costituisce condizione di efficacia.

4.Il competente Ufficio comunale, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, se l'importo del canone annuale o del minor periodo è superiore alla somma di £.500.000, può concedere il pagamento rateale di dette somme in un numero di rate variabili e comunque di importo unitario non inferiore a L.200.000 indicando nell'atto di concessione il numero, gli importi e le scadenze delle rate. Resta fermo, comunque, l'obbligo di versare la prima rata al momento del rilascio della concessione e la condizione di efficacia di detto pagamento circa gli effetti dell'atto concessorio.

Art.20 Accertamento delle violazioni

1.L'Ufficio comunale competente sulla base di tutti gli elementi in suo possesso ed anche tramite la polizia urbana, accerta le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in particolare:

a) le occupazioni abusive in quanto effettuate senza il preventivo rilascio dell'atto di concessione od

in difformità di esso , ovvero continuate oltre la scadenza del termine indicato in concessione, salvo le ipotesi di proroga o rinnovo, nonchè protratte dopo la revoca o la decadenza dalla concessione;

b) le violazioni o le difformità alle prescrizioni dell'atto di concessione circa la realizzazione dell'occupazione e l'utilizzazione dell'area e dello spazio concesso;

c)l'omesso o insufficiente versamento del canone;

d)le violazioni ad ogni altro obbligo posto a carico del concessionario dall'atto di concessione, dal presente regolamento e dalla disposizioni di legge o regolamenti in materia.

2.Le violazioni di cui alle lett. a) b) e d) del precedente comma 1 sono contestate al trasgressore mediante apposito processo verbale, da redigersi in duplice originale, di cui uno consegnato con effetto di notifica all'interessato che può far annotare le proprie osservazioni.

3.Il processo verbale quando accerta occupazioni abusive è titolo per la riscossione anche coattiva del canone il cui importo, determinato dal competente ufficio comunale secondo le disposizioni del presente regolamento, sarà comunicato all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente anche il termine di versamento che deve essere eseguito con le modalità indicate nel comma 1 del precedente art.19.

4. Il competente ufficio comunale se accerta l'omesso o insufficiente pagamento del canone o di una rata di esso notifica al concessionario apposito avviso contenente l'indicazione delle somme da versare e dei relativi interessi di mora al tasso del cinque per cento annuo nonchè l'espresso invito a versare le somme richieste entro il termine di giorni dieci con le modalità indicate nel comma 1 del precedente art.19.Dell'avvenuto pagamento il concessionario è obbligato a dare notizia al competente Ufficio comunale mediante esibizione della copia del bollettino di versamento;

5.Se le violazioni indicate nel comma 1 del presente articolo concretizzano anche cause di decadenza previste dal precedente articolo 9 comma 1 il competente ufficio comunale può procedere secondo le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 9 anche in ipotesi di regolarizzazione di pagamento.

Art.21 Sanzioni

1.Per le occupazioni abusive, fermo restante le sanzioni amministrative previste dall'art.20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992,n.285, si applica anche una sanzione amministrativa per un importo pari al doppio dell'indennità dovuta ai sensi del comma 3 del precedente art. 2 .

2. La sanzione amministrativa è irrogata e comunicata dal competente ufficio comunale con il medesimo atto indicato nel comma 3 del precedente articolo 18 con cui è determinato il canone.

3.Alla sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689 compatibili.

Art.22 Riscossione coattiva

1.Le somme indicate negli avvisi di cui ai commi 3 e 4 del precedente art. 19 non versate nel termine ivi previsti sono riscosse secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43.

Art.23 Rimborsi

1.Per le somme pagate e non dovute l'interessato può chiedere il rimborso al competente Ufficio

entro il termine di tre anni dal pagamento o da quando è sorto il diritto al rimborso.

2. In ipotesi di revoca o rinuncia all'atto di concessione è dovuto il rimborso all'interessato, senza necessità dell'istanza di cui al comma 1, della parte del canone corrispondente al periodo di mancata occupazione.

Art. 24 Disposizioni transitorie

1. Per le concessioni o autorizzazioni ad occupare suolo e spazi pubblici rilasciate anteriormente alla data di cui al successivo articolo 25 e che alla detta data sono in corso, il competente Ufficio comunale provvede alla rideterminazione del canone secondo i criteri previsti dal precedente articolo 16 e dalle disposizioni del presente regolamento.

2. Il canone riderminato è comunicato al soggetto interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente anche il termine entro il quale dovrà essere eseguito l'eventuale versamento integrativo secondo le modalità stabilite dal precedente articolo 19 comma 1. Il versamento del canone vale conferma della concessione ad occupare, il mancato pagamento comporta la decadenza prevista dal precedente articolo 9.

3. Le concessioni o autorizzazioni ad occupare spazi o suolo pubblico in contrasto con le disposizioni del presente regolamento saranno revocate con le modalità previste dal comma 1 del precedente articolo 8.

Art.25 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1999

Art.26 Abrogazioni

1. Sono espressamente revocate le seguenti delibere del Consiglio Comunale:

- delibera n. 14 del 29 12 1994 concernente l'approvazione della Tariffa per l'applicazione della tassa per le occupazioni spazi ed aree pubbliche;
- delibera n. 51 del 27 05 1995 concernente modificazioni alla Tariffa per l'applicazione della tassa per le occupazioni spazi ed aree pubbliche;
- delibera n. 116 del 31 10 1995 concernente l'approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa per le occupazioni spazi ed aree pubbliche.

2. E' abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

COMUNE DI PRIVERNO
(Provincia di Latina)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 DEL 29/4/2011

**PARERI AI SENSI DELL'ART 49 DEL T.U. ORDINAMENTO EE.LL. D. Lgs.
N. 267 DEL 18/08/ 2000 SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:**

***Regolamento Comunale della concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e
del relativo canone.***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE
Comma 1° art.49 D. Lgs. 267/18.8.2000

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO/SERVIZIO
F.to (rag.Rachele Mastrantoni)

data 21/4/2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

F.to Avv. Umberto Macci

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Daniela VENTRIGLIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. **1163** Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **21/07/2011** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. CARLO RUSSO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale li, **19/07/2011**

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. CARLO RUSSO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

- ☐ Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data **31/07/2011**.

li, **19/07/2011**

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. CARLO RUSSO

- ☐ La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. CARLO RUSSO



COMUNE DI PRIVERNO
(Provincia di Latina)